

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 16 del 20 aprile 2018

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

PATANÈ

***“NORME IN MATERIA DI TERAPIA E ATTIVITÀ ASSISTITE DAGLI
ANIMALI - PET THERAPY”***


ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV, I e IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

Proposta di Legge

**“Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali – Pet
Therapy ”**

di iniziativa del Consigliere regionale Eugenio Patanè

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eugenio Patanè', written in a cursive style.

RELAZIONE

Con la presente legge regionale sulle Attività e Terapie assistite dagli animali si vuole riconoscere la validità e l'importanza delle attività e terapie assistite dagli animali finalizzate al miglioramento della qualità della vita di varie categorie di utenti (minori, soggetti portatori di handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti con problematiche psichiatriche, psicosociali, e anziani) e dall'altra stabilire gli ambiti applicativi, le modalità di intervento ed i parametri da adottare per regolamentare gli interventi e garantire la sicurezza dei fruitori ed il benessere e la salute degli animali coinvolti.

La legge è formata da 9 articoli e si è delegato alla istituenda Commissione per la per la terapia e l'attività assistite con animali il compito di entrare nel merito dei programmi e dei requisiti tecnici e professionali al fine di agevolare e supportare tecnicamente un settore in rapida evoluzione.

L'art. 1 definisce le finalità del testo della presente legge e l'articolo 2 definisce le attività assistite AAA, le terapie assistite TAA e le finalità della EAA .

L'articolo 3 ha l'obiettivo di definire i requisiti degli animali ammessi ai programmi AAA, TAA e EAA le certificazioni nel rispetto dei principi stabiliti dalla "Carta di Modena 2002" sulla corretta relazione uomo-animale.

L'articolo 5 istituisce una Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali che dovrà verificare i requisiti dei soggetti interessati ad erogare i servizi di AAA e TAA, proporre percorsi formativi di aggiornamento, predisporre protocolli di idoneità per gli animali coinvolti, valutare la validità dei progetti, controllare il rispetto dei requisiti di tutela del benessere psicofisico degli animali impiegati, garantendo quello dei soggetti fruitori dell'intervento.

L'articolo 6 individua la composizione dell'equipe di lavoro che deve essere multidisciplinare e ne individua le figure essenziali

L'articolo 8 rimanda alla legge di bilancio la definizione degli oneri finanziari.



Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge definisce e promuove le terapie e attività assistite dagli animali (AAA e TAA) riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, e la valorizzazione della EAA sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento .
2. Individua i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti e dei fruitori dell'intervento terapeutico al fine di regolamentare gli interventi di Attività Assistite con Animali (di seguito AAA) ; Terapie Assistite con Animali (di seguito TAA) e Educazione Assistita con gli Animali (di seguito EAA).



Faint, illegible text, possibly a stamp or additional notes.

CEL. 099 51 80 111 FAX. 099 89 61 20-04-2018-4-2-11

Art. 2

(Definizione delle terapie e attività assistite dagli animali)

1. Le AAA e TAA rappresentano un metodo terapeutico globale in cui, attraverso attività ludico – ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente viene contemporaneamente stimolato a livello motorio e psichico a partecipare attivamente al processo riabilitativo.
2. Per AAA si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità della vita.
3. Per TAA si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive e problematiche psicosociali e problematiche psichiatriche con la finalità di ridurre la differenza tra il livello di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico livello potenziale di capacità operativa.
4. La EAA ha la finalità di informare, educare, insegnare e far conoscere il corretto approccio con la disciplina e le applicazioni zooantropologiche. Si utilizza la EAA per vincere la diffidenza e la paura dell'animale la cui presenza fisica è a riferimento.
5. Gli interventi devono essere coordinati dall'equipe di lavoro multidisciplinare di cui all'art. 6.



Art. 3

(Strutture in cui svolgere le AAA , TAA e EAA)

1. Le AAA e TAA possono essere praticate in ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione anche minorili, comunità per il recupero dei tossicodipendenti, fattorie socio-terapeutiche e didattiche e in altri luoghi idonei e autorizzati quali centri cinofili riconosciuti da CONI o ENCI.
2. La EAA trova applicazione in asili, scuole elementari, medie e superiori, in istituti pedagogici, comunità alloggio e in luoghi opportunamente autorizzati.



Faint, illegible text, possibly a stamp or additional notes.

Art. 4

(Animali ammessi ai programmi AAA , TAA e EAA)


1. Possono essere ammessi a programmi di AAA, TAA e EAA solo animali appartenenti a specie domestiche di età superiore ai dodici mesi, in possesso di microchip per l'identificazione, sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti lo stato di buona salute, l'effettuazione di trattamenti antiparassitari per endo ed ectoparassiti, i trattamenti vaccinali, e i controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie .Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l'attività lo richiede. Le attività di AAA, TAA e EAA devono essere svolte in modo da garantire il rispetto del benessere dell'animale.
2. L'animale deve svolgere la sua attività nelle condizioni compatibili con le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali salvaguardandolo da qualunque trauma fisico e psichico. Deve usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre benefici dall'attuazione della attività svolta così come stabilito dalla Carta di Modena.
3. Le coppie operatore-animale devono essere in possesso di curriculum (e/o brevetto) che ne attesti la certificazione. Tali requisiti saranno oggetto di controlli periodici da parte di apposita Commissione per l'accertamento degli standard psicofisici richiesti al fine di garantire il benessere degli animali e dei fruitori degli interventi.



Art. 5

(Commissione per la terapia assistita con animali)

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita, presso l'Assessorato Regionale competente e sentita la Commissione Consiliare competente in materia, una Commissione per le terapie e le attività assistite così composta:
 - a) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento
 - b) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di politiche sociali
 - c) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricità, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;
 - d) uno psicologo con esperienza in campo della AAA, TAA ;
 - e) un neuropsichiatra;
 - f) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;
 - g) un medico veterinario zoiatra;
 - h) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale educatori/istruttori operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali con esperienza quinquennale comprovata;
 - i) un addestratore specializzato in attività e terapie assistite con animali;
2. La Commissione di cui al comma 1 ha la funzione di :
 - a) esaminare i programmi di terapia e attività assistite con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;
 - b) valutare i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali effettuati in strutture socio sanitarie ed assistenziali;
 - c) verificare la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
 - e) proporre linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
 - f) svolgere approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi della ASL.
3. La Commissione, ove necessario, può consultare e richiedere la presenza per lo svolgimento dei lavori di esperti in terapie e attività assistite con gli animali, e con qualifiche rilasciate da CONI e ENCI nel caso di educatori/istruttori, inseriti in elenco precedentemente approvato dalla Commissione stessa.



Art. 6

(Equipe di Lavoro)

1. I programmi e le attività finalizzate a mettere in evidenza gli obiettivi terapeutici generali o specifici, ludici ricreativi ed educativi sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestante le competenze specifiche e le esperienze professionali. I programmi di TAA prodotti ed esaminati preventivamente dalla Commissione di cui all'art. 5 sono trasmessi per la registrazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

I programmi di AAA e EAA prodotti dall'Equipe di Lavoro multidisciplinare di lavoro così come definita dal presente articolo debbono essere comunicati alla Azienda Sanitaria Locale di riferimento del territorio.

2. Nell'equipe è prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite.



Art. 7

(Formazione degli operatori)


1. La Regione promuove percorsi di formazione per gli operatori dell'equipe di cui all'art. 6. I percorsi di formazione sono in particolare finalizzati a:
 - a) sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento e ai loro effetti;
 - b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
 - c) avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.
 - d) aggiornamenti specifici per le figure operative dell'equipe con particolare riguardo ai metodi di intervento.



Art. 8

(Norma Finanziaria)

1. Con legge di Bilancio si provvede agli oneri connessi con l'approvazione della presente legge.
2. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal Commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.



F.lli
P.lli
S.lli
M.lli
D.lli

Art. 9

(Norme di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente, la Giunta adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie assistite con animali e i criteri, i tempi e le modalità
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

